

All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

18 SET. 2017

ARRIVO 3232


Prof. N.

OGGETTO: Nuclei di Difesa dello Stato.

In relazione alla proposta formulata dall'on. Bolognesi (doc. 1091/1, che si allega per pronta evidenza), si richiama il contenuto del doc. 348/1 (anch'esso allegato per immediata consultazione) in cui, nella parte iniziale, si evidenziano i profili essenziali della struttura occulta denominata "*Nuclei di Difesa dello Stato*", con alligazione, tra gli altri, di due documenti giudiziari nei quali sono descritte le attività di indagine sviluppate sulla ipotizzata esistenza di quella organizzazione:

- sentenza/ordinanza del G.I. di Milano dr. Salvini (n. 721/88 F del 18.03.1995) - Azzi Nico più ventitrè (su supporto informatico), ove l'argomento è trattato nella parte settima, nei capitoli 46,47,48 e 49;
- richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 9964/99 R del 20.07.2000 e decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma del 18.06.2001) - Zampini Ezio più nove (in cartaceo).

Roma, 18 settembre 2017

Paolo Scriccia


25



Camera dei Deputati

Doc. N. **1091/1**

2 agosto 2017

Al Presidente on. Giuseppe Fioroni

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI
Presentata dall'on. Paolo Bolognesi



1. PREMESSA

Nel corso delle due audizioni svoltesi in data 8 marzo e 22 maggio 2017, il gen. Paolo Inzerilli, comandante dell'organizzazione Gladio dal 1974 al 1986, ha affermato l'esistenza di una "Gladio Nera", alternativa alla struttura da lui guidata, riconducibile ai "Nuclei di Difesa dello Stato".

La "Gladio nera", ha dichiarato il gen. Inzerilli "pur essendo un organo teoricamente delle Forze armate, è molto infiltrato da parte della destra dell'epoca". (Aud. 8 marzo, pag. 9).

La "Gladio nera", secondo il gen. Inzerilli, afferiva "allo Stato Maggiore della Difesa".

Dopo la pubblicazione del «memoriale» di via Monte Nevoso lo stesso gen. Fulvio Martini ipotizzò che Moro avesse una conoscenza di Gladio maggiore di quanto precedentemente si riteneva (dichiarazione di Martini a Maria Antonietta Calabrò, *Corriere della Sera*, 1° marzo 2001).

L'ex ministro Emilio Taviani ricordò in audizione alla Commissione stragi, il 15 dicembre del 1990, che Moro acconsentì, dopo la vicenda De Lorenzo-SIFAR, a «omissare» alcuni documenti che citavano lo *stay-behind*, che, secondo Taviani, Moro chiamava, con termine significativo, «SID parallelo».

La questione di Gladio non fu estranea ai contenuti del memoriale redatto da Aldo Moro durante la prigionia.

Nel corso dei lavori della Commissione stragi, presieduta dal sen. Giovanni Pellegrino, i consulenti Gerardo Padulo e Libero Mancuso individuarono presso gli archivi della Digos di Roma due faldoni recanti la classifica di segretissimo, contenenti un elenco di "gladiatori" apparentemente legato alla



Camera dei Deputati

vicenda del ritrovamento delle carte di Aldo Moro, in via Monte Nevoso, il 9 ottobre del 1990.

I due faldoni della Digos recano le intestazioni:

- "A-4. Sequestro Moro- Covo di via Monte Nevoso - Rinvenimento del 9 ottobre 1990 - Carteggio"
- "Sequestro Moro - Elenchi appartenenti Organizzazione Gladio".

Sui citati fascicoli il consulente dottor Gianfranco Donadio ha avanzato due proposte istruttorie agli atti della Commissione (doc. 913/1 e 913/2).

I suddetti elenchi fanno riferimento a Gladio, ma non risultano riferirsi specificatamente alla "Gladio Nera" o NDS di cui è legittimo ipotizzare, ed accertare, l'esistenza di un ulteriore elenco.

RICHIESTA

Ciò premesso, al fine di contribuire alla completezza dell'inchiesta parlamentare sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, chiedo di inoltrare al DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) l'istanza di acquisire agli atti della Commissione tutta la documentazione presente negli archivi di AISI, AISE e dello stesso Dipartimento, relativa a:

- "Gladio nera o NDS";
- "Elenchi appartenenti organizzazione Gladio Nera o NDS";
- "Gladio nera o NDS -sequestro Moro - Covo di via Monte Nevoso".

All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Dall'audizione del 7 ottobre u.s. emergono profili di interesse e approfondimento per due argomenti trattati dai magistrati che hanno esposto la propria attività di indagine. Il primo riguarda i "*Nuclei per la Difesa dello Stato*", oggetto dell'istruttoria del G.I. di Milano dr. Salvini, menzionata nel corso dell'audizione; il secondo profilo investe l'operazione "*Gladio*".

In ordine al primo degli aspetti di interesse, va rammentato che la questione relativa all'esistenza, nell'ambito delle Forze Armate, di strutture composte da militari e civili, con possibili finalità antistituzionali, era emersa nel corso dell'inchiesta giudiziaria legata al cd "*golpe Borghese*", condotta dall'A.G. di Roma, nella quale erano confluite le inchieste su progetti antistituzionali svolte dall'A.G. di Torino e da quella di Padova. Soprattutto in quest'ultima alcuni imputati avevano affermato che all'interno degli Apparati dello Stato sarebbero esistite strutture che svolgevano attività contrastanti i compiti d'istituto e contro la legge. Dall'istruttoria in questione era iniziato un procedimento specificamente riguardante l'esistenza di un organismo occulto all'interno del SID, conclusosi nel 1978 con provvedimento di archiviazione.

La questione si riproponeva ulteriormente all'attenzione in epoca successiva, nel corso di istruttoria relativa all'attività della destra eversiva negli anni '70, svolta dal G.I. di Milano dr. Salvini, che raccoglieva dichiarazioni dalle quali emergeva la possibilità che fosse esistita un'organizzazione articolata in "*Nuclei Difesa dello Stato*", con funzione antinsurrezionale, legata alla struttura militare, contigua a settori fortemente connotati politicamente. All'esito delle indagini il G.I. trasmetteva gli atti riguardanti i "*Nuclei per la Difesa dello Stato*" alla Procura della Repubblica di Roma, ritenendo che nei confronti dei responsabili dell'ipotizzata struttura fossero prospettabili i reati

di cospirazione politica mediante associazione, costituzione di banda armata, attentato alla Costituzione, arruolamento di cittadini senza approvazione del Governo. I procedimenti incardinati presso l'A.G. di Roma a seguito della trasmissione degli atti da parte di quella di Milano (n. 11413/95 I e n. 9964/99 R) si concludevano con provvedimento di archiviazione.

Queste indagini avevano preso le mosse dall'esigenza di verificare la ipotizzata esistenza, nell'ambito dell'Esercito, di una struttura costituita da civili e militari, finalizzata a condizionare la vita politica del Paese e a impedire, anche con il ricorso alle armi, modificazioni del quadro politico. La struttura individuata sarebbe stata nota, tra coloro che ne facevano parte, anche con il nome di "*Piano di Sopravvivenza*", da cui avrebbe avuto origine un'"*Organizzazione di Sicurezza*", con connotazione a un tempo militare e civile, dal che la competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Essa sarebbe stata inserita nel contesto della linea gerarchica informativa dell'Esercito, ma con dipendenza diretta dal Servizio informazioni militare (Sifar e poi SID). Non si trattava, dunque, di un'organizzazione politica, identificabile con gruppi di destra.

All'esito delle protrate indagini preliminari venivano evidenziati forti elementi indizianti del fatto che, alla fine degli anni '60, le formazioni di destra avessero operato all'interno di Istituzioni militari, avvalendosi di complicità e connivenze di alto livello, al fine di addestrare numerosi civili di orientamento politico affine, per impiegarli in funzione anticomunista; a tale proposito depongono le acquisizioni sulla presenza di civili in alcune esercitazioni. Tali elementi convergono inoltre nel far ritenere che fosse stato impiantato un apparato organizzativo con basi territoriali, coinvolgente militari e civili. Un ruolo preponderante, almeno per la parte della struttura organizzativa emersa, ebbero gli esponenti del Mpon ("*Movimento Politico Ordine Nuovo*") che ne costituivano l'ossatura, tanto che un teste aveva

affermato che i *"Nuclei per la Difesa dello Stato erano qualcosa di sovrapponibile a Ordine Nuovo"*.

Non venivano tuttavia individuati elementi che potessero far affermare che una siffatta struttura fosse organicamente inserita quale articolazione del sistema militare e informativo dello Stato o quanto meno fosse stata inserita a livello occulto nella pianificazione della guerra non ortodossa. E' invece certo che la struttura cessò di esistere nel 1973, quando mutò il quadro politico di riferimento, anche internazionale. La cessazione di ogni rapporto con gli aderenti sarebbe stata comunicata il 14.07.1973, ma non ve ne è traccia documentale. Altro teste riferiva di un tentativo di evitare lo scioglimento della struttura attraverso contatti con gli esponenti locali del *"Piano di Sopravvivenza"*. Questo tentativo si sarebbe concretizzato, a dire dello stesso teste, nell'iniziativa antistituzionale denominata *"Rosa dei Venti"*, esaurendosi comunque in un breve lasso di tempo. Peraltro, ulteriore apporto dichiarativo indicava nella tarda primavera del 1973 l'epoca di scioglimento della struttura e nessun diverso elemento portava a ritenere che le attività illegali di questa organizzazione fossero proseguite oltre la metà di quell'anno.

In conclusione non venivano raccolti elementi per affermare con certezza che fosse esistita un'organizzazione, costituita nell'ambito delle Forze Armate, denominata *"Organizzazione di Sicurezza"*, all'interno di un *"Piano di Sopravvivenza"*. Vi erano invece elementi che consentivano di affermare l'esistenza di un'organizzazione di orientamento ordinovista, denominata *"Nuclei per la Difesa dello Stato"*, diffusa sul territorio del Paese, di fatto composta da civili e militari, ma non inserita nell'organico delle Forze Armate, dotata di armi e finalizzata all'eversione violenta dell'ordine democratico. Questa organizzazione, per come ricostruito, venne disciolta nel 1973 e i delitti per i quali si era proceduto risultavano prescritti. Le acquisizioni del G.I. di Milano sono contenute nella parte settima della

sentenza/ordinanza depositata il 18.03.1995 e lo sviluppo investigativo nella richiesta di archiviazione del P.M. di Roma, entrambe allegate.

In ordine al secondo profilo di interesse è opportuno ripercorrere sinteticamente le vicende giudiziarie sviluppatesi dal 1991 in poi, per le quali sono allegati i provvedimenti giudiziari salienti.

Il 14.11.1990 il G.I. presso il tribunale di Venezia trasmise alla locale Procura della Repubblica un appunto Sifar del 01.06.1959 ricevuto dalla Commissione Stragi, unitamente ad altra documentazione. La Procura della Repubblica di Venezia trasmise il documento in parola a quella di Roma, il 30.11.1990, per competenza territoriale, in quanto poteva riguardare la costituzione e l'attività della struttura clandestina "*Gladio*" sulla quale sapeva che la Procura romana aveva in corso indagini preliminari nell'ambito del procedimento n. 3349/90 C, concernente il rinvenimento di documentazione delle "*Brigate Rosse*" nel covo di via Montenevoso in Milano. La Procura di Venezia aveva ritenuto di individuare la competenza per territorio della Procura romana in relazione alla provenienza del documento e sul presupposto che l'operazione "*Gladio*" fosse nata e fosse stata organizzata a Roma. Quanto al delitto ipotizzabile espresse l'avviso che potesse essere quello di cui all'art. 305 cp in riferimento all'art. 283 cp, in relazione all'art. 18 Cost. che vieta la costituzione di associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il 21.12.1990 la Procura della Repubblica di Roma apriva procedimento penale disponendone l'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti quali indagati del delitto di cui all'art. 305 cp. Al procedimento venne acquisita copia della documentazione già presente agli atti del predetto procedimento penale n. 3349/90 C e quindi tutta la documentazione concernente l'operazione "*Gladio*" posta sotto sequestro presso gli uffici del Sismi.

Si procedette alla informatizzazione del materiale documentale raccolto e al suo studio, all'esame dei cd "*gladiatori*", di personale del Sismi e di persone

informate sui fatti, all'acquisizione di atti da altre Autorità giudiziarie e dalla Commissione Stragi, a indagini su quanti figuravano negli elenchi delle persone segnalate per il reclutamento, ma non reclutate nella struttura. La Procura di Roma ordinava, senza previa informatizzazione, il dissequestro della documentazione NATO e della documentazione C.P.C. (acronimo di *Clandestine Planning Committee*, organismo NATO) reperite presso il Sismi in quanto costituita da atti protetti dal regime di inviolabilità stabilito dall'art. 7 del trattato di Ottawa. Con sentenza del 10.10.1991 il G.I. di Venezia, dopo aver valutato la valenza penale dell'operazione "*Gladio*", dichiarò la propria incompetenza a decidere sulle posizioni processuali di Fulvio Martini e Paolo Inzerilli, imputati di favoreggiamento personale dei responsabili della strage di Peteano e di cospirazione politica nella loro qualità di capi della struttura clandestina "*Gladio*", trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Roma che li unì al procedimento già in essere presso il proprio ufficio, con iscrizione di Martini e Inzerilli per i reati precisati nella sentenza di incompetenza del G.I. di Venezia.

Il 21.11.1991 pervenne alla Procura della Repubblica di Roma un documento a firma del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che, dopo aver affermato di essere stato, nelle sue diverse e successive qualità (sottosegretario di Stato, ministro, presidente del consiglio e presidente della Repubblica) l'unico referente politico, nonché di essere stato perfettamente informato nelle predette qualità della struttura "*Stay Behind*", richiedeva che la sua posizione venisse equiparata a quella degli indagati Martini e Inzerilli. L'atto determinò l'iscrizione anche del nominativo di Francesco Cossiga e la rimessione del procedimento al collegio per i reati ministeriali. La Procura non ritenne di trasmettere gli atti al Presidente della Camera dei Deputati perché, quale che fosse stato il ruolo avuto dal senatore Cossiga nell'operazione "*Gladio*", non poteva che essere svolto nella sua veste di uomo di Governo e non di Presidente della Repubblica, la cui posizione

costituzionale non consentiva attività diretta di gestione amministrativa. In qualità di Presidente della Repubblica, riteneva la Procura, il senatore Cossiga non risultava aver fatto altro se non rivendicare con forza la legittimità della struttura e la legittimità del suo operato su di essa come uomo di Governo. Non erano pertanto ravvisabili le ipotesi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, che sole avrebbero potuto giustificare la trasmissione degli atti del procedimento al Parlamento.

Il 03.02.1992, il Procuratore della Repubblica di Roma richiedeva al Collegio per i reati ministeriali l'archiviazione delle posizioni del senatore Cossiga, Martini e Inzerilli. In questo documento vi è un capitolo che riguarda le "deviazioni" di "Gladio". Se ne riporta il testo, per la parte di interesse specifico: *"Nel corso dell'indagine preliminare è stata effettuata una serie di approfondimenti e di riscontri in ordine a deviazioni di Gladio rispetto alle finalità specificamente individuate per la sua attività. Termine quello di deviazioni che qui viene utilizzato per indicare una sorta di straripamento rispetto alle funzioni tipiche di Stay Behind. Ciò soprattutto perché a tali deviazioni venne ricondotto, da taluno, un sintomatico disvalore penale e anche perché a esse si diede notevole risalto nei mezzi di informazione.*

In ordine a tale prospettiva è emerso che:

a. personale della VII divisione del Sismi effettuò, peraltro senza esito, ricerche, in due occasioni e per brevi periodi, del luogo ove potesse essere tenuto sequestrato dalle Brigate Rosse il generale degli USA James Lee Dozier. Sul punto si fa riferimento alle dichiarazioni rese da Decimo Garau a questo PM in data 22 ottobre 1991, il quale riferisce: 'Durante il sequestro del generale Dozier partecipai nella zona di Prato a una battuta allo scopo di rintracciare il luogo ove fosse tenuto sequestrato il detto generale. Ricordo che le operazioni erano dirette sul posto dal colonnello Inzerilli e che il gruppo era formato da quindici persone tutte appartenenti alla VII divisione Sismi. Le battute, che perdurarono per circa una settimana, non ebbero esito.

Sempre durante il sequestro Dozier partecipai ad altra attività di ricerca del sequestrato in agro di Genova con una parte delle persone che avevano operato nella zona di Prato'.

b. Durante il sequestro dell'on. Aldo Moro venne effettuata una esercitazione da personale Sismi della VII divisione nel territorio della Tolfa, non specificamente mirata alle ricerche del presidente della Democrazia Cristiana, prigioniero delle Brigate Rosse, ma piuttosto a verificare se nella zona d'osservazione vi fossero movimenti sospetti di persone o mezzi (cfr. dichiarazioni rese da Garau Decimo a quest'Ufficio il 22 ottobre 1991). Il teste, tra l'altro, riferisce: 'Durante il sequestro dell'on. Moro ho partecipato a una esercitazione programmata già prima del rapimento e se ben ricordo fin dal dicembre del 1977, consistente nella esfiltrazione di una persona da attuarsi nella zona della Tolfa. Ricordo che l'esercitazione impegnava quattro o cinque elementi della VII divisione (allora V sezione) Sismi e che la persona che fungeva da esfiltrando era il tenente di vascello Sergio Mura. L'esercitazione consisteva nel portare l'esfiltrando da Roma a Cerveteri e poi di qui passando per la Tolfa fino a una spiaggia, forse quella di Santa Severa. Ricordo che durante il percorso da Roma a Cerveteri il nostro pulmino fu fermato da un posto di blocco dai Carabinieri, ma il controllo, peraltro generico, non consentì ai Carabinieri di accorgersi della cassa nella quale era posto il tenente Mura. Così proseguimmo fino a Cerveteri senza particolari ostacoli. Da Cerveteri abbiamo proseguito a piedi raggiungendo la spiaggia. Tutta l'esercitazione durò tre/quattro giorni. Durante gli spostamenti avemmo modo anche di osservare dei casolari che potevano nascondere movimenti sospetti. Avevamo avuto direttive infatti di segnalare alla centrale (col. Inzerilli) eventuali fatti sospetti in considerazione del sequestro in atto ...' Ho saputo dai giornali che il Capo dello Stato on. Cossiga in un discorso tenuto nel giugno di quest'anno a Varignano (La Spezia) base operativa di Comsubin, ha fatto riferimento a un ufficiale

medico incursore della Marina che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda Moro. Al riguardo posso pensare che l'on. Cossiga, che conosco dalla gioventù, abbia potuto fare riferimento a me. Io però ribadisco di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda Moro. Posso però dire che mi risulta che presso Comsubin esisteva e credo esista tuttora un gruppo di operatori addestrati a operazioni speciali tra le quali anche quelle della liberazione di un ostaggio. Tale nucleo ha una denominazione propria pur facendo parte del gruppo degli incursori del Comsubin' ... 'Nulla so dire con riferimento a un eventuale allertamento di tale nucleo in ordine alla liberazione di Moro; so però che venne allertato all'epoca del sequestro dell'Achille Lauro'"

Il Collegio per i reati ministeriali trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica per la formulazione delle conclusioni. Il 31.01.1994 la Procura rimetteva le sue richieste definitive, alle quali erano allegati gli atti dei procedimenti n. 13329/93 R e n. 3079/93 R, trasmessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica di Venezia e dalla Procura Militare di Roma, riguardanti gli stessi fatti. La Procura di Roma formulava la richiesta di non doversi promuovere azione penale perché non sussistente il fatto nei confronti di tutti gli indagati quanto al capo A (art. 305 cp - cospirazione politica mediante associazione) e per non aver commesso il fatto nei confronti del solo sen. Cossiga quanto al capo B (anche in questo caso art. 305 cp). Il Collegio, in data 08.07.1994, dichiarava non doversi promuovere l'azione penale nei confronti del sen. Cossiga e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma per l'ulteriore corso del procedimento.

Nei documenti giudiziari sin qui menzionati sono esaminati i diversi profili della struttura "Gladio": la costituzione, le finalità, i rapporti con organismi internazionali, la valutazione sulla legittimità della costituzione, l'affidabilità della documentazione esibita dal Sismi.

Per quel che riguarda la costituzione va rammentato che il Sifar, in epoca immediatamente successiva alla seconda guerra mondiale, rappresentò allo

Stato Maggiore della Difesa l'opportunità di organizzare una rete clandestina destinata, in caso di invasione nemica, a svolgere nel territorio occupato compiti informativi, di sabotaggio, di propaganda e di resistenza. Tanto si rileva da promemoria per il capo di Stato Maggiore della Difesa dell'08.10.1951, relativo alla "*organizzazione informativa-operativa nel territorio nazionale suscettibile di occupazione nemica*", dal quale si evince che analoghe iniziative erano state assunte da altri paesi. Su base nazionale, anche allo scopo di precorrere la progettata formazione di analoghe strutture a opera degli U.S.A., il Servizio di sicurezza italiano, pur prefigurando una possibile collaborazione con i Servizi americani, progettò una propria struttura, della quale venivano indicate finalità, linee organizzative fondamentali, sistemi di arruolamento e formazione del personale. Esclusa la possibilità di fare ricorso alle ordinarie strutture del Sifar, data l'improbabilità della loro sopravvivenza a un'occupazione nemica, si prefigurò la creazione di un'organizzazione a carattere clandestino e struttura cellulare in grado di far funzionare alcuni servizi essenziali nella parte di territorio nazionale eventualmente caduta sotto il controllo nemico. La creazione di una struttura italiana di "*Stay Behind*" venne caratterizzata, sin dall'inizio, da frequenti contatti con Stati esteri, in particolare Francia, Regno Unito e Stati Uniti, variamente interessate alla formazione di analoghe strutture nel loro territorio. In tale contesto venne stipulato l'accordo tra il Servizio informazioni italiano e l'omologo USA, relativo all'organizzazione e all'attività della rete clandestina post occupazione ("*Stay Behind*") italo-statunitense del 28.11.1956 tra i rappresentanti italiani e americani, già definita nella riunione del 18.10.1956 e della cui approvazione da parte dei rispettivi comandi centrali si dava atto nel verbale della riunione del 29.11.1956. I contatti con i Servizi americani si mantennero vivi anche in epoca successiva all'entrata dei Servizi italiani in organismi NATO di coordinamento e di pianificazione delle strutture di "*Stay Behind*" e dettero luogo a forme di supporto da parte degli americani, consistenti in invio di materiali per costituire le scorte di prima dotazione dei

nuclei e delle unità di pronto impiego, nel concorso alla formazione di quadri. La natura dell'interesse della NATO per le operazioni "*Stay Behind*" era confermata dalla circostanza che all'atto della creazione del C.P.C. (*Clandestine Planning Committee*) richiesta dal SACEUR (Comando Supremo Alleato in Europa) allo Standing Group del Comitato Militare NATO, il 07.08.1951, venivano prefigurati quali suoi compiti il coordinamento delle attività dei Servizi di informazione dei paesi NATO in supporto alle operazioni militari di SACEUR in caso di invasione. L'alleanza atlantica non risultava però interessata direttamente alla predisposizione operativa delle operazioni di "*Stay Behind*" delle nazioni alleate. SHAPE si era solo riservata la possibilità di svolgere un ruolo di supervisione e di coordinamento in ragione della profonda connessione tra il settore specifico e le sue attribuzioni nello scenario bellico in cui sarebbero state chiamate a operare le strutture clandestine.

Quanto alla legittimità della costituzione si evidenziano prospettazioni differenti tra il G.I. di Venezia e la Procura di Roma. Il G.I., infatti, nel trasmettere gli atti alla Procura di Roma, argomentava sulla ritenuta illegittimità dell'accordo costitutivo della struttura "*Stay Behind*", intervenuto al di fuori delle procedure previste dall'art. 80 Cost.. La Procura di Roma riteneva erroneamente impostata la questione in fatto e viziata da una evidente petizione di principi le considerazioni circa la natura giuridica dell'accordo che aveva dato luogo alla sua costituzione.

Altro punto di significativo interesse riguarda le possibili torsioni della struttura verso finalità non ricomprese nella originaria previsione di impiego. Due erano le ipotizzate diversioni dalle finalità istituzionali e riguardavano:

- l'utilizzo interno della struttura con finalità informative;
- il condizionamento della vita politica attraverso azioni illegali,

che rendevano necessario, ad avviso della Procura di Roma, il proseguimento delle indagini preliminari.

Le ulteriori indagini condotte, quindi, si indirizzavano alla verifica della responsabilità personale di alcuni dirigenti del Servizio segreto militare in ordine alla gestione della struttura. Veniva valutato se la costituzione della struttura avesse costituito reato, se vi fossero state finalità diverse da quelle risultanti dalla documentazione ufficiale, se la struttura fosse stata impiegata per condizionare con mezzi illeciti la vita del Paese.

Emergevano dalle indagini:

- tenuta della documentazione relativa alla struttura in parola senza adeguati controlli di sicurezza e con scarsa osservanza delle norme sulla tutela del segreto, tanto che una parte consistente dell'impegno investigativo era consistita nella ricostruzione delle modalità di funzionamento dell'archivio e alla verifica della sua attendibilità e completezza;
- mancato aggiornamento delle liste degli "*esterni*", cioè del personale reclutato per la costituzione delle reti, e non aggiornate informazioni su costoro;
- non corrispondenza dei dati riportati negli elenchi a elementi di fatto risultanti nella documentazione sequestrata o dalle indagini espletate;
- presenza di tagli e cancellature in molti documenti e soppressione di atti al di fuori delle procedure regolamentari;
- difficoltà nel ricostruire l'esatto numero degli effettivi e la reale consistenza della rete "*Stay Behind*", in quanto la lista prodotta a suo tempo, pur dovendosi ritenere autentica, costituiva un cerchio minore rispetto alla reale entità del personale risultato coinvolto nell'operazione;
- soppressione di parte della documentazione, in epoche diverse e in coincidenza con il pericolo che venisse resa nota l'esistenza della struttura;
- materiale probatorio attestante che la struttura fu, di fatto, finalizzata anche a contrastare la cd minaccia interna, con indicazione della necessità di

impedire che potesse essere gestita in maniera istituzionalmente non corretta;

- disordine amministrativo per quanto riguarda le armi, in quanto vi era discordanza tra il numero dei NASCO (nascondigli ove esse erano occultate) attestato nei documenti riepilogativi compilati nel 1972/1973 e il numero risultante dai registri.

Un versante estremamente sensibile riguardava l'attività informativa devoluta alla struttura, come veniva rilevato da un documento dal titolo "*Piano Generale delle Informazioni - Piano di ricerca*", datato 1977, edito dallo Stato Maggiore della Difesa, che sistematizza l'attività di informazione già svolta, nel contesto di una più ampia ridefinizione delle modalità operative. Da questo documento risulta con chiarezza che la rete "*Stay Behind*" era finalizzata al contrasto di un nemico esterno in caso di invasione del territorio nazionale e non erano previsti compiti di condizionamento della vita politico - sociale in tempo di pace. Veniva tuttavia prevista un'intensa attività di raccolta delle informazioni sin dal tempo di pace, alla quale dovevano contribuire anche le strutture "*Stay Behind*". Così, al riguardo, la richiesta di archiviazione nel procedimento penale in parola: "*Al punto 4 - 'concetto di azione' si indica sub a. il seguente obiettivo: costituire in ambito nazionale una situazione informativa aggiornata in campo sociale, politico, delle comunicazioni e del terreno attivando costantemente le strutture informative in vita sin dal tempo di pace (fase organizzazione). L'aggiornamento a matita (dunque dicembre 1983) aggiunge 'economico' tra i campi oggetto di raccolta di informazioni. Si specifica poi al punto 5 (fase di organizzazione) che 'a. quale fase di organizzazione deve essere considerato il tempo di pace; b. in questa fase tutte le reti esistenti, qualunque sia la loro specializzazione e i loro compiti all'emergenza, devono inviare periodicamente alla Centrale rapporti relativi agli obiettivi di informazione riportati nell'allegato G, al fine di consentire la costituzione, aggiornata, di una situazione informativa che dovrà costituire la base sulla quale poi operare all'atto dell'emergenza e*

dell'occupazione del territorio nazionale'. L'allegato G riporta gli obiettivi di informazione e gli organi deputati alla ricerca.

Esso è formato da ben quindici pagine, nelle quali sono elencati i più diversi aspetti della vita civile, politica, sociale, economica del Paese, con l'attribuzione di numeri di titolare d'archivio; la ricerca delle informazioni è attribuita a tutte le reti all'interno della propria zona di competenza.

A titolo esemplificativo, alla ricerca sulla situazione amministrativa è attribuito il titolo 2, cui corrisponde al titolo 20 l'amministrazione regionale, per la quale dovranno essere raccolte informazioni sulla composizione (titolo 200) e redatte note biografiche sugli elementi più influenti (titolo 201). La situazione politica dovrà essere riferita con il titolo 3; in essa, le informazioni sui partiti politici (34) dovranno riguardare; 340, ubicazione delle sedi; 341, organizzazione; 342, attività; 343, numero ed estrazione sociale degli aderenti; 344, note biografiche sui principali attivisti; 345, eventuali connessioni con rappresentanti sindacali, industriali, commerciali, culturali, della burocrazia statale locale. Analoghe informazioni dovranno essere raccolte per stampa (36), agenzie di informazione e pubblicità (37), sindacati (38), mentre delle seguenti personalità è prevista la raccolta di dati biografici: parlamentari (390), personalità politiche (391), industriali (392), personalità della cultura (393), personalità finanziarie (394), personalità sindacali (395).

A questa indiscriminata attività di raccolta di informazioni in tempo di pace, segue un'attività più mirata nella 'fase di tensione', definita come 'il periodo di pace durante il quale l'attività dei paesi potenzialmente ostili si sviluppa secondo gli indizi a medio e lungo termine previsti nel documento MC 166/3 - parte II (e riportati nell'allegato H). In questa fase le reti dovranno raccogliere informazioni di vario genere, molte delle quali relative allo sviluppo di attività insolite al confine o comunque connesse con la preparazione di iniziative militari dell'avversario".

All'esito delle articolate e complesse indagini la Procura (p.p. n. 19986/91 R):

- escludeva che la rete "*Gladio*" fosse stata impiegata per finalità penalmente rilevanti successivamente alla decisione di smantellamento del settore più esposto, quindi a partire dal 1972;
- riteneva che il reato, ravvisabile nella condotta di quanti organizzarono la struttura, consentendone consapevolmente la torsione a fini interni, sarebbe stato prescritto e pertanto sarebbe stata superflua la individuazione di responsabilità personali;
- riteneva del tutto estranei a condotte associative penalmente rilevanti coloro che ebbero ruoli di responsabilità a partire dal 1972;
- richiedeva venisse decretato non promuoversi l'azione penale nei confronti di alcuni funzionari che avevano avuto ruoli di responsabilità nella struttura, vuoi perché il reato era prescritto e in ogni caso per essere intervenuta una causa di non punibilità, vuoi per non aver commesso il fatto, in relazione, in quest'ultimo caso, ai reati di cospirazione politica mediante associazione e banda armata.

Parallelamente a questo procedimento la Procura di Roma aveva avviato indagini relativamente ad alcune posizioni emerse all'esito delle indagini sulla struttura "*Gladio*", nei confronti del direttore del Sismi amm. Martini e due responsabili della struttura del Servizio, che avevano avuto, nel tempo, la responsabilità della gestione dell'organizzazione. Le condotte contestate agli imputati (soppressione di atti concernenti la difesa dello Stato, falsità ideologica e materiale) secondo l'accusa, sarebbero state poste in essere al fine di impedire l'accertamento dei fatti reato ascrivibili ad altri, riguardanti la gestione della divisione del Servizio responsabile di "*Stay Behind*" e al fine di impedire al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento il controllo politico sull'operato del Servizio di Informazioni militare. Nel procedimento in parola non veniva posta in discussione la legittimità dell'operazione "*Gladio*", scaturita da accordo stipulato tra il Servizio informazioni militare italiano e quello americano, con il quale i due Servizi concordavano vicendevolmente di collaborare nell'organizzazione, nell'addestramento e

nell'attività operativa del complesso clandestino post occupazione, progettato per entrare in attività nel caso di occupazione del territorio italiano da aggressione nemica diretta contro i Paesi della NATO. Il dibattimento si concludeva il 03.07.2001 con l'assoluzione di tutti gli imputati.

ALLEGATI

Sentenza di incompetenza del G.I. di Venezia dr. Casson (n. 1/89 A del 10.10.1991) - Martini Fulvio e Inzerilli Paolo

Richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 19986/91 R del 03.02.1992) - Cossiga Francesco, Martini Fulvio e Inzerilli Paolo

Sentenza del G.I. di Venezia dr. Casson (n.1/89 A del 29.01.1993) - Serravalle Gerardo più undici

Richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 19986/91 R del 31.01.1994) - Cossiga Francesco, Martini Fulvio e Inzerilli Paolo

Decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma (n. 2/92 coll. dell'08.07.1994) - Cossiga Francesco

Richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 18021/94 R del 15.07.1996) - Inzerilli Paolo, Cismondi, Garau Decimo, Marongiu Antonio e Invernizzi

Richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Roma (n. 18021/94 R del 15.07.1996) - Martini Fulvio e Inzerilli Paolo

Richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 19986/91 R del 15.07.1996) - Serravalle Gerardo più quattro

Sentenza del G.I. di Milano dr. Salvini (n. 721/88 F del 18.03.1995) - Azzi Nico più ventitrè

tutti su supporto informatico

Richiesta di archiviazione del P.M. di Roma (n. 9964/99 R del 20.07.00 e decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma del 18.06.2001) - Zampini Ezio più nove

Sentenza della Corte di Assise di Roma (n. 18021/94 e n. 17/01) - Martini Fulvio più due

tutti in cartaceo

Roma, 12 ottobre 2015

Paolo Scriccia
